

Servizio sociale e sistema di giustizia penale: momenti di collaborazione

Services sociaux et justice pénale : différents types de coopération

Social services and criminal justice system: various forms of cooperation

*Francesco Ferzetti**

Riassunto

L'articolo delinea i principali momenti di contatto e le sinergie tra il servizio sociale e la giustizia penale, con particolare riferimento ai casi in cui l'assistente sociale viene chiamato ad interagire con il sistema giudiziario nell'ambito di percorsi alternativi alla pena detentiva.

Il lavoro analizza sinteticamente l'evoluzione della figura dell'assistente sociale, evidenziando i momenti di affermazione del profilo nell'ambito dell'esecuzione penale.

Viene prospettata una rapida descrizione sulla funzione della pena e sul concetto di rieducazione, approdando a qualche riflessione sul tema dei diritti delle vittime.

Il contributo termina con l'auspicio di una riforma della "detenzione mite" ed offre alcune riflessioni che tendono ad evidenziare l'importanza del privato sociale nel quadro ancora poco nitido della relazione tra il servizio sociale ed il sistema di giustizia segnatamente per ciò che riguarda la giustizia riparativa.

Résumé

L'article décrit les principales formes de coopération et de synergie entre les services sociaux et le système de justice pénale, notamment quand le travailleur social doit interagir avec le système judiciaire dans le cadre des mesures alternatives à la détention.

Cet article aborde brièvement le thème de l'évolution du rôle de l'assistant social et tout particulièrement sur les périodes où ce rôle s'est renforcé dans les phases de l'application des peines. L'auteur décrit également la fonction de la peine, le concept de réinsertion sociale et, enfin, il présente quelques réflexions sur les droits des victimes.

L'auteur espère qu'il sera possible de réformer la « détention légère » et il accorde une grande importance aux partenaires sociaux dans le cadre des relations, qui ne sont pas encore claires, entre les services sociaux et le système de justice, particulièrement en ce qui concerne la justice réparatrice.

Abstract

This article describes the main forms of cooperation and synergy between social services and the criminal justice system, in particular in cases where a social worker is required to interact with the judicial system within the framework of alternatives to detention.

This paper briefly analyses the development of social assistants' work, focusing on the periods where this role strengthened with regards to the execution of a criminal sentence. It also describes the function of punishment and the concept of social reintegration, and finally makes some reflections on victims' rights.

The author hopes that it will be possible to reform the "mild imprisonment" and he reflects on the importance of private social organisations in the field of the still unclear relationship between social services and the criminal justice system, in particular regarding restorative justice.

Key words: servizio sociale; giustizia penale; rieducazione; diritti vittime; detenzione mite.

* Ricercatore presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

1. Presentazione della ricerca.

Il presente contributo descrive i momenti di contatto, ovvero le sinergie tra il servizio sociale e il sistema della giustizia penale.

La ricerca muove da una sintetica analisi del fenomeno assistenziale che va dalla sua nascita fino all'affermazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali delineato dalla legge quadro n. 328 del 2000 e prosegue col prendere in esame la figura dell'assistente sociale – segnatamente per quanto riguarda il suo ruolo nell'ambito del sistema penitenziario – alla luce delle recenti riforme del corso di studi universitari che tendono alla formazione dell'attuale *management* sociale.

Il lavoro prosegue con una rapida analisi del contributo offerto dalla letteratura sulla funzione della pena e sul concetto di rieducazione, arrivando a toccare il tema dei diritti delle vittime; il tutto è svolto esaminando le principali sinergie tra il servizio sociale ed il sistema di giustizia penale.

Occorre precisare come il presente contributo non vanti la pretesa di tracciare un esame completo del sistema di giustizia penale, con specifico riferimento alla giustizia riparativa, ma più semplicemente il suo obiettivo è quello di offrire uno spaccato della complementarità del servizio sociale rispetto ad alcuni ambiti del sistema penale.

2. Il fenomeno assistenziale nell'area penitenziaria: considerazioni generali.

Ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. n. 112 del 1998, “per ‘servizi sociali’ si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da

quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

Suggestiva la definizione data dal legislatore che, ad una prima lettura, sembrerebbe quasi escludere rapporti tra il servizio sociale e l'amministrazione della giustizia, ma il fenomeno che si andrà ad esaminare (ancorché nei suoi tratti essenziali) è cosa ben più complessa e necessita di una breve ricostruzione della sua affermazione per comprendere la morfologia dell'attuale modello da applicare al sistema penale.

A livello macro, il primo fattore da considerare è di tipo socio-economico, collegato al passaggio da un'economia basata principalmente su attività agricole all'affermazione della produzione industriale, processo graduale e diversamente articolato nei vari paesi occidentali. Ciò ha comportato la fuoriuscita dell'individuo dalla struttura familiare tradizionale come esclusiva forma di riproduzione della forza lavoro. La famiglia, che fino a quel momento era in grado di assicurare in modo quasi esclusivo l'assistenza ai componenti del proprio nucleo, si vede affiancata da altre figure sociali e altri servizi. L'affermazione di una nuova formula sociale in connessione con la trasformazione della cellula sociale primaria avviene nel momento in cui la donna, in determinate circostanze, si trova coinvolta nel lavoro esterno alla famiglia. Un altro motivo lo si può cogliere nel bisogno di un equilibrato sviluppo della società che si coniuga all'esigenza di “controllo della ‘devianza’” (1). In tale processo – che conosce un'importante diffusione di iniziative assistenziali nei confronti dei meno abbienti ed il consolidamento di nuove forme di custodia (istituzione delle strutture manicomiali e riordino delle carceri) nei confronti di soggetti socialmente pericolosi – il povero torna ad essere

accettato in quanto inserito in un ambito sociale ben preciso (2).

Il processo è graduale e sul fronte assistenziale si correla alla nascita di una nuova idea di intervento sociale legato a figure professionali specialistiche e a servizi sociali territoriali. Esso si associa anche alle successive riforme delle istituzioni totali, ad iniziare dagli istituti penitenziari (riforma penitenziaria del 1975) e coinvolgendo altre forme di trattamento custodialistico (legge Basaglia n. 180/1978).

Per l'Italia gli anni Settanta del Novecento rappresentano un momento di svolta nello sviluppo dei servizi assistenziali e socio-sanitari, cui si associa una maggiore attenzione per le aree della marginalità sociale, entro cui rientra il discorso relativo alle strutture penitenziarie e al trattamento custodialistico, in linea con i contenuti della Costituzione del 1948. L'importanza di quanto si verifica negli anni Settanta assume per noi rilievo anche ai fini della figura dell'assistente sociale e alla sua professionalizzazione nell'ambito dei sistemi di giustizia penale, con forte apertura al recupero e alle forme di riparazione.

Limitando l'indagine al caso italiano è possibile avviare l'osservazione muovendo da fine '800 per notare una significativa presenza della società civile nell'impegno rivolto ai bisogni individuali (3). Successivamente, la Costituzione del 1948 delinea la prospettiva organizzativa dei pubblici poteri diretti al riconoscimento dei diritti sociali, intesi come fondamentale garanzia dello Stato nei confronti della persona (4).

Il definitivo superamento del concetto di carità, in favore dell'affermazione di un compiuto modello di assistenza pubblica, passa anche attraverso l'esercizio concreto del diritto dell'individuo inteso come risposta alla domanda di prestazioni e rimozione del bisogno.

L'effettiva promozione dei diritti deve tendere a soddisfare l'esigenza di benessere collettivo che importa la necessità di impiegare strutture e servizi di controllo, a volte anche di repressione, in forme dirette a ripristinare il benessere sociale.

Tra i servizi, quello sociale rappresenta un caso di estrema importanza, capace di bilanciare gli interessi in gioco; la peculiarità della sua affermazione e la varietà di contatti con altri sistemi organizzativi, ad esempio di giustizia, fanno del modello di intervento sociale nel campo penitenziario la forma più interessante di applicazione concreta della trasformazione dell'esecuzione della pena da riparativa ad azione diretta al reinserimento sociale del reo.

Le figure sociali in ambito penitenziario si rappresentano nella loro originalità come affermazione di forme di integrazione sociale dirette proprio dalla peculiarità del ruolo e delle funzioni di tali operatori, tra cui trova esplicitazione la figura dell'assistente sociale. Tale connessione di funzioni e ruoli si lega alla specificità e, allo stesso tempo, eterogeneità della formazione degli operatori del sociale.

Il percorso che arriva alla definizione della figura dell'assistente sociale in generale in Italia è piuttosto lungo e spesso risulta la conseguenza di un difficile processo di affermazione della nuova professione. L'istituzione ovvero "l'importazione" (5) del Servizio sociale risale al secondo dopoguerra con l'apertura delle prime scuole di formazione (6), ma la sua nascita ufficiale si fa coincidere con il Convegno di Tremezzo, tenutosi nel 1946: "In quella sede furono, infatti, delineati i fondamenti etico-filosofici e contenutistico-metodologici della professione e della formazione dei futuri operatori" (7). Siamo ancora lontani dal pensare ad applicazioni nell'ambito penale, ma sicuramente la figura ha nella

sua caratterizzazione funzionale anche tali potenzialità operative, che andranno a maturazione solo molto più tardi e in relazione alle riforme del sistema penitenziario degli anni Settanta e Ottanta del Novecento.

La figura dell'assistente sociale riesce ad adeguarsi ai mutamenti della società e a rispondere ai relativi bisogni. I continui cambiamenti, spesso difficili da prevedere e da descrivere, rendono oltremodo complessa la sua formazione, necessariamente poliedrica, così da essere in grado di sopportare le rapide trasformazioni e quindi fornire valide soluzioni alle incertezze che affliggono l'individuo.

Si consideri dunque la complementarità dell'operatore del sociale con altri profili attivi in ambiti di tipo socio-sanitario, previdenziale e della giustizia: sinergia garantita dal sistema integrato di interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge quadro n. 328 del 2000 ispirata agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Del resto: "La fruizione potenzialmente universale dei servizi alla persona imposta dalla considerazione congiunta del principio di eguaglianza formale e sostanziale è paradigmaticamente fatta propria dalla legge-quadro attuativa del principio che postula l'universale fruizione da parte di chi si trova in stato di bisogno" (8). Il servizio sociale assume una configurazione organizzativa diretta a garantire il godimento del diritto, indipendentemente dallo status individuale, modulato in relazione e attraverso la rimozione e il superamento di ogni possibile situazione di bisogno e difficoltà. Il sistema integrato è orientato verso l'attuazione dell'eguaglianza sostanziale incondizionatamente garantita al cittadino.

Ad ogni modo non è possibile sottacere una certa dissonanza del buon proposito del compilatore della legge quadro del 2000 quando stabilisce che "i

soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali" (art. 2 comma 3 della legge n. 328 del 2000) rispetto a quanto invece previsto dal d.lgs. del 1998.

Ciò rende auspicabile un miglior raccordo tra le istituzioni coinvolte nel processo di integrazione in modo da garantire il superamento di potenziali antinomie, anche attraverso una definizione chiara della posizione del lavoratore sociale all'interno di un'istituzione totale, chiamato a rivestire il ruolo di mediatore tra il sistema di giustizia, il servizio sociale e la vittima. Le figure sociali interpretano, nella prassi operativa, un nuovo modo di intendere il reo e la pena. La formalizzazione di tale figura nella concreta prassi lavorativa si esplicita nella progettazione individualizzata concepita nell'ambito di una mediazione aperta al ripristino di relazioni sociali funzionali al reinserimento nel contesto della vita quotidiana del reo. Pur conservando l'impianto di un'istituzione totale, il carcere assume un'immagine funzionale all'apertura al sociale; sono riaffermati in termini di imperatività i diritti sociali del detenuto. In questo principio organizzativo si inserisce la figura dell'assistente sociale come mediatore tra carcere e detenuto, nell'ambito del processo di esecuzione della pena, dando priorità, nel rispetto dei formalismi procedurali e normativi, alla persona in quanto soggetto attivo per un efficace reinserimento nel contesto sociale di riferimento.

3. L'assistente sociale: figura di un servizio sociale penitenziario.

Risulta ancora complesso definire un idealtipo di assistente sociale, i momenti di affermazione

dell'attuale professionista hanno scolpito nell'immaginario collettivo l'idea di operatore inserito in un determinato ambito e/o area di intervento (sanitario, giustizia, minori, anziani, ecc.) così da farne risultare una figura dai contorni spesso evanescenti (9).

È interessante notare come la professione trovi una prima identità già negli anni Sessanta del secolo scorso. Con d.P.R. n. 769 del 30 luglio 1966 viene istituito l'Ente Italiano di Servizio Sociale (E.I.S.S.) – ONLUS: una Fondazione riconosciuta che opera nel settore dei servizi sociali promuovendo studi, ricerche e formazione, progettazione, realizzazione e sperimentazione di nuovi modelli di servizi, inoltre l'Istituto cura la pubblicazione della rivista trimestrale "Rassegna di Servizio Sociale" (10).

I primi tentativi di innestare un profilo come quello dell'assistente sociale all'interno dell'amministrazione penitenziaria non hanno prodotto risultati soddisfacenti. Le ragioni risiedono in un atteggiamento ancora di tipo volontaristico e in un bagaglio culturale degli operatori non in linea con il gravoso mandato professionale che deve contemperare l'aiuto verso l'utente senza perdere di vista il controllo sociale attraverso atteggiamenti anche di tipo preventivo (11).

Anche se la professione è ancora lontana dall'essere regolamentata organicamente, è doveroso segnalare come la legge n. 354 del 1975 definisca un ruolo organico della figura dell'assistente sociale nell'ambito del sistema penitenziario (nonostante gli assistenti sociali dipendano direttamente dal Ministero della Giustizia) (12).

L'istituzione del servizio sociale penitenziario per adulti, così formalizzato negli anni Settanta, si inserisce nell'ambito del più generale clima socio-culturale dell'epoca, che tende a individuare profili professionali in grado di lavorare sui processi di

reinserimento sociale del detenuto nell'ambito dei progetti di esecuzione penale, in connessione con le esperienze sociali normativamente formalizzate nel periodo a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Negli anni il servizio sociale per adulti ha affinato competenze e modalità operative, superando l'iniziale difficoltà di far convergere mandato professionale e mandato istituzionale; ciò significa coniugare la relazione d'aiuto con il rispetto di rigidi protocolli ed attività di controllo e vigilanza, che guardano attraverso una prospettiva di giustizia riparativa (13), cosicché l'applicazione della norma va ponderata con il possibile risvolto sociale dell'attività. Ciò ha fortemente contribuito a delineare il profilo dell'operatore sociale che spesso, oltre dalla formazione individuale, sembra quasi derivare da un processo di adattamento al ruolo nei differenti contesti. Infatti, uno dei maggiori elementi di complessità per l'assistente sociale inserito nell'ambito penitenziario è quello della disomogeneità dell'utenza in rapporto alla diversa natura ed intensità del reato. A questi aspetti si aggiungono le differenti estrazioni sociali e provenienza geografica degli utenti (anche stranieri) che implicano metodologie d'intervento e processi operativi alquanto diversificati.

Altra difficoltà dell'operatore sociale risiede nella varietà delle figure professionali che prendono parte al dialogo e che vanno dai responsabili del servizio territoriale agli organi di pubblica sicurezza, da appartenenti ad associazioni di volontariato all'Autorità giudiziaria. Cosicché compito fondamentale "dell'assistente sociale della giustizia è quello non solo di riuscire a dialogare con tutti, ma di svolgere un ruolo di mediazione e di decodifica dei messaggi tra i vari interlocutori" (14).

Venendo all'esame delle finalità e degli obiettivi della professione nell'ambito della riforma

penitenziaria occorre indicare nell'autunno del 1986 un momento di svolta.

L'entrata in vigore della legge n. 663, meglio conosciuta come legge Gozzini, provvede a valorizzare l'aspetto rieducativo della pena attraverso trattamenti e programmi personalizzati anche fuori le mura della struttura (*extra moenia*). Tra le altre novità apportate all'impianto dell'ordinamento penitenziario va annoverata la possibilità di applicare le misure alternative, anche in assenza di un – ancorché breve – periodo detentivo (15), cosicché da quel momento l'operatore dovrà prendere in carico anche situazioni nelle quali la misura detentiva non è stata eseguita.

L'assistente sociale, in linea con la filosofia della riforma, diventa protagonista del programma alternativo alla detenzione attraverso l'impiego di metodologie e tecniche di intervento che tendono alla risocializzazione.

La varietà dell'utenza determina l'impiego di differenti modalità di risocializzazione e spetta all'operatore individuare le tecniche d'intervento che più si adattano al caso concreto.

Intanto negli anni '80 la professione sociale trova un significativo consolidamento. Viene fornita la prima definizione ufficiale di assistente sociale ad opera della "Commissione nazionale di studio per la definizione dei profili professionali e dei requisiti di formazione degli operatori sociali", istituita nel 1982 dal Ministero dell'Interno (16). Segue l'attribuzione di valore abilitante al diploma di assistente sociale ad opera del d.P.R. n. 14 del 1987 e la regolamentazione della professione con la legge n. 84 del 1993 che istituisce l'albo professionale. Seguirà l'emanazione del Codice deontologico e l'istituzione dei corsi universitari in Servizio Sociale. Solo con l'istituzione dei corsi di laurea triennale e specialistica si delinea un profilo unitario

dell'assistente sociale. Le riforme di fine secolo scorso tendono verso la formazione di un professionista di livello avanzato. "Quanti conseguano la laurea o la laurea magistrale hanno poi titolo per iscriversi, rispettivamente, a corsi di master universitari di primo e secondo livello, ovvero (in caso di laurea di II livello) accedere a un terzo livello di formazione, il dottorato di ricerca" (17). La preparazione di base degli operatori, elevata e uniforme, è proiettata verso le diverse specializzazioni richieste dalla pratica quotidiana, pur tenendo presenti le incognite future dei vari fronti, come ad esempio quella della giustizia che si indirizza verso la prevenzione e l'ordine pubblico.

Consapevole del fatto che è impresa ardua descrivere in poche righe l'intero fenomeno assistenziale e procedere alla ricostruzione del percorso formativo che delinea l'attuale modello di assistente sociale, l'intenzione del presente contributo vuol essere quello di descrivere a grandi linee il processo che ha portato all'affermazione dell'attuale modello assistenziale interpretato dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, declinato verso il sistema della giustizia.

Questa breve disamina si rende opportuna al fine di individuare l'assistente sociale come figura professionale dell'aiuto (18) che opera nei diversi contesti di intervento, intento a dare assistenza non solo materiale ma anche morale, soprattutto nell'ambito del sistema di giustizia riparativa, in un'ottica di ottimizzazione di sinergie e complementarità tra servizio sociale e giustizia penale.

4. **Dalla reclusione alla riabilitazione: verso il riconoscimento del diritto delle vittime.**

L'art. 27 comma 3 della Costituzione enuncia il principio secondo cui: "Le pene non possono

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Durante i lavori della Costituente si accese un interessante dibattito intorno al su menzionato articolo, che inizialmente “prevedeva un diverso ordine dei concetti: «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»” (19), ma la stesura definitiva preferì un’inversione terminologica, mutando nell’attuale sistemazione il divieto di trattamenti disumani seguito dal bisogno di rieducazione del condannato (20).

È un problema d’ordine costituzionale che vede contrapporsi gli esponenti della scuola positiva con chi sostiene una funzione retributiva della pena e trova la soluzione in attività risocializzanti attraverso l’impiego di misure sociali e preventive: esse si traducono “in una solidaristica offerta di opportunità, affinché al soggetto sia data la possibilità di un progressivo reinserimento sociale, correggendo la propria antisocialità e adeguando il proprio comportamento alle regole giuridiche” (21).

Il concetto di giustizia è stato da sempre centrale nel dibattito filosofico-giuridico. Aristotele parla di giustizia particolare comprendendo al suo interno la giustizia distributiva, quella correttiva o giudiziaria e la giustizia commutativa o retributiva.

In estrema sintesi, l’ultima specie di giustizia “deve consistere in un contraccambio proporzionale (*antipeponos kat’analogian*)” (22); cosicché all’autore di un reato va comminata una pena equivalente a quanto commesso tenendo conto delle circostanze. La proporzione nasce quindi dalla necessità di considerare effetti circostanziati che superano il concetto pitagorico di contraccambio aritmetico.

Del resto, circostanze e personalità del reo assumono un ruolo fondamentale per l’interprete chiamato a valutare i programmi di rieducazione.

È tutt’altro che semplice districarsi nelle complesse maglie del concetto di rieducazione e del pari complicato risulta scommettere sulla condotta del reo una volta ottenuta la misura alternativa: previsione contraddistinta da un’alea troppo vasta per giungere a conclusioni approssimative. Del resto “accertare quale sarà il comportamento futuro di un autore di reato, cioè se il provvedimento adottato nei suoi confronti contribuisca alla sua rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati” (23) è questione annosa dibattuta in letteratura (24).

Di più ampia portata e complessità è il sillogismo reclusione-riabilitazione se si pone mente ai possibili risvolti critici connessi alla struttura totale. Una prigione vista come “«fabbrica di delinquenti», non soltanto nel senso che essa li riconduce, quasi fatalmente, davanti ai tribunali, ma soprattutto perché è proprio nelle tecniche disciplinari della prigione che nasce il concetto stesso di delinquente e si forma un sinolo tra il potere penitenziario e i suoi sottoposti, tra guardiani e guardati, chiusi, tutti, in una medesima trappola: quella che produce il delinquente” (25). La raffinata sintesi di Lucio d’Alessandro ripercorre la rappresentazione “foucaultiana” dell’essenza della struttura penitenziaria e offre concrete riflessioni sui possibili effetti perversi della (possibile) “trappola” sociale che questa rappresenta.

È innegabile che il reo vada rieducato e la vittima vada risarcita; ma in che modo?

Fornire una risposta adeguata al quesito posto significa partire da un concetto estremamente vasto come quello di giustizia e cercare di restringere il

campo d'osservazione aggiungendo l'aggettivo penale.

Circoscrivendo ulteriormente l'indagine è possibile notare come spesso questo tipo di giustizia non può essere completamente raggiunta solo attraverso la punizione del colpevole e qualche volta necessita della collaborazione del reo soprattutto nella fase di riparazione del danno e/o dell'offesa arrecata.

Arriviamo così all'esame del concetto di *restorative justice* che tradotto significa giustizia riparativa, la quale presuppone "la riparazione, nel massimo grado possibile, del danno, o meglio dell'offesa arrecata a vittime individuali e allargate, dirette e indirette, ma anche alla *comunità* la quale ha vissuto direttamente o di riflesso la vicenda criminale" (26).

In tal modo si mira a soddisfare la duplice esigenza di riparare il torto e tendere verso la risocializzazione anche con il superamento della detenzione, attraverso un paradigma che apre al "confronto diretto tra autore e vittima di reato, chiamati entrambi a partecipare attivamente alla risoluzione del conflitto scaturito dalla commissione di un illecito penale" (27).

Si assiste all'affermazione di nuove forme di garanzie astrattamente ricavabili nei confronti dell'individuo e della collettività.

"Nell'odierno sistema giuridico, i diritti delle vittime sono riconducibili alle problematiche dell'assistenza morale e materiale del soggetto che è stato vittima di un reato e dei profili della riparazione e del risarcimento del danno patrimoniale e morale" (28).

Tale diritto, spesso trascurato, determina un modello di giustizia riparativa che, detto in breve, tende alla eliminazione dei pregiudizi arrecati dal reo e vuole la presa in carico della vittima attraverso l'azione sinergica di differenti profili professionali (non ultimo quello dell'assistente sociale) dotati di specifiche competenze (29).

Un corretto approccio verso la scienza penale, soprattutto quando è declinata verso l'ambito penitenziario, non può prescindere dalla considerazione di discipline psicologiche e socio-antropologiche; il diritto allarga costantemente il proprio orizzonte verso la criminologia e la vittimologia e del resto sono numerosi gli esempi interdisciplinari proposti in letteratura.

A titolo esemplificativo è il caso di accennare ad una rivista attiva già nell'Ottocento sotto la direzione dell'ispettore generale delle carceri. Nel 1865 esce il primo numero del periodico di *Effermeide Carceraria*, la rivista che riportava interessanti temi in ambito penale e carcerario; nel 1870 cambia la precedente denominazione in quella di *Rivista di discipline carcerarie* e inizia ad affrontare temi di carattere criminologico e giuridico anche di respiro internazionale. A seguito di un periodo critico la Rivista torna alle stampe nel 1931 con la denominazione di *Rivista di Diritto Penitenziario - Studi teorici e pratici*; seguirà una nuova sosta che dal 1943 terminerà nel 1951 quando la pubblicazione torna a pubblicare sotto il nome di *Rassegna di Studi Penitenziari*. Nel 1979 si arriva all'attuale *Rassegna penitenziaria e criminologica*. Numerosi gli intervalli che hanno contraddistinto la pubblicazione della Rivista legata al nome di diversi studiosi, in particolare a quello di Giuseppe Altavista (30).

Negli ultimi anni è sempre maggiore l'attenzione della dottrina verso tematiche vittimologiche.

Nel 2007 viene fondata a Bologna la *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* ispirata alla scuola di Augusto Balloni che riconcettualizza la vittima entro la più avanzata teoria criminologica. A tal riguardo la scuola bolognese dedica una completa trattazione in chiave moderna del fenomeno criminologico anche attraverso una diffusione manualistica (31).

Nel 2008 la rivista *Salute e Società* dedica un intero numero al fenomeno della vittimizzazione: “Un numero monografico della rivista Salute e Società dedicato al tema ‘Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime’ rappresenta un’ottima occasione per tentare di delineare alcune riflessioni sulle tematiche vittimologiche partendo dall’amara constatazione che spesso, all’interno delle società contemporanee, la felicità viene costruita sulla dimenticanza delle vittime” (32).

Così esordiva Roberta Bisi nel 2008 aprendo il numero dedicato di tale rivista.

5. Sinergie tra servizio sociale e giustizia penale: per la realizzazione di un modello di giustizia riparativa.

A questo punto occorre delineare i principali contributi offerti dal servizio sociale nell’ambito della giustizia penale – con riferimento alle misure alternative ed alle possibili forme di riparazione – la loro natura, la possibilità della loro concreta applicazione e la loro validità in ambito sociale.

Il nostro ordinamento offre varie misure sostitutive ovvero alternative alla detenzione in carcere – con la possibilità per il reo di divenire protagonista del risarcimento nei confronti della collettività – pur con le dovute distinzioni.

Le pene sostitutive, che offrono un’alternativa alla detenzione, sono state introdotte dalla legge n. 689 del 1981 e sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria.

Le misure alternative sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare; queste misure sono state introdotte dalla legge n. 354 del 1975 (“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”) (33) con l’intento di promuovere il

principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e per la cui realizzazione si riconosce la centralità del ruolo del servizio sociale.

La legge sull’Ordinamento penitenziario individua una vasta gamma di misure di sicurezza affidando al servizio sociale precisi compiti ed attività di supporto nonché di assistenza per il reinserimento sociale di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. A tal riguardo il Capo III della legge istituisce gli Uffici locali di esecuzione penale esterna con il compito di collaborare con l’Autorità giudiziaria e con le direzioni degli istituti penitenziari.

In particolare ai sensi dell’art. 72 della legge in parola:

“2. Gli uffici:

- a) svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
- b) svolgono le indagini socio-familiari per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
- c) propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
- d) controllano l’esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all’autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
- e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
- f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento”.

Risulta evidente come gli operatori sociali giochino un ruolo di estrema importanza nella partita tra detenzione e risocializzazione.

L'Ufficio locale per l'esecuzione penale esterna – prima della riforma operata con la legge n. 154 del 27 luglio 2005 C.S.S.A., acronimo che sta per Centri di servizio sociale per adulti – rappresenta la proiezione in ambito locale della Direzione dell'Esecuzione penale esterna ed ha il compito “di raccordo tra la società libera e il mondo della esecuzione penale”(34).

Fondamentalmente istituito per acquisire informazioni sulla realtà familiare dei detenuti, notizie utili per l'autorizzazione della misura alternativa, oggi l'U.E.P.E. è perlopiù dislocato presso gli uffici di sorveglianza ed ha compiti di varia natura (35).

L'opera del legislatore del 2005 pone l'accento sull'importanza del ruolo dell'U.E.P.E. orientato verso l'esecuzione penale all'esterno della struttura ed ha così affidato all'Ufficio, oltre alle funzioni già proprie, la possibilità di formulare proposte nell'ambito del trattamento esterno al carcere.

Oltre ad eseguire indagini socio-familiari e supportare l'Autorità giudiziaria, adesso l'operatore del sociale può anche delineare e suggerire un programma (ancorché non vincolante per la Magistratura di Sorveglianza) finalizzato al reinserimento sociale dell'utente, nel caso si intendesse procedere con la misura alternativa.

Dunque l'attività dell'assistente sociale non resta relegata sul piano della mera attività di proposta, ma prosegue accompagnando il destinatario del provvedimento verso il concreto reinserimento sociale, continuando a svolgere un ruolo di raccordo con le istituzioni terze coinvolte nel piano di recupero e integrazione.

L'assistente sociale, investito di responsabilità proprie, dovrà quindi proseguire a relazionarsi con i vari attori e organismi per il concreto supporto del

sogetto preso in carico attraverso un dialogo costante con l'Autorità giudiziaria (36).

La riforma del 2005 estende il raggio d'azione del servizio sociale: “Con riferimento alla misura della libertà vigilata, la normativa penitenziaria attribuisce all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna specifici compiti «di sostegno e di assistenza» al fine di consentire il reinserimento sociale del sogetto (art. 55 o.p.), fornendo anche una corretta informativa su tutte le risorse cui è possibile accedere; è inoltre previsto l'obbligo di riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza circa i risultati degli interventi effettuati (art. 105 reg. pen.)” (37).

È interessante notare che la figura dell'assistente sociale è coinvolta anche nella redazione del regolamento interno degli istituti di pena. L'art. 16 della legge sull'Ordinamento penitenziario prevede infatti la partecipazione di un assistente sociale alla Commissione chiamata alla stesura del regolamento delle modalità di trattamento penitenziario.

La scelta del legislatore è quella di collocare – come già era accaduto per il servizio sociale per i minorenni – gli uffici all'esterno delle strutture di giustizia per evidenziarne il rapporto di collaborazione e, allo stesso tempo, delineare l'originalità professionale degli operatori impegnati nei programmi di esecuzione penale esterna.

Si percepisce la volontà di definire un profilo sociale inquadrato all'interno del sistema di giustizia con competenze proprie, in grado di costruire un percorso individualizzato di risocializzazione, che tenga in debita considerazione le situazioni della persona presa in carico, e che sia orientato a costruire un rapporto di fiducia con l'autorità.

La difficoltà di portare avanti quello che è stato definito il doppio mandato, ovvero coniugare l'agire professionale con una griglia normativa piuttosto rigida e complessa, importa la necessità di formare

un operatore versatile e interdisciplinare, in grado di superare possibili ricadute negative sulla propria attività e sul rapporto con l'utente contemperando esigenze di controllo con quelle di aiuto (38).

Altra interessante figura è quella degli assistenti volontari, ovvero persone idonee all'assistenza e all'educazione, che, dietro proposta del magistrato di sorveglianza, possono essere autorizzati ad incontrare i detenuti all'interno dei penitenziari per contribuire a fornire loro supporto morale.

Questa figura di volontario, enucleata all'art. 78 della legge 354 del 1975, rappresenta un valido esempio di collaborazione orientato verso il reinserimento sociale di persone prive di libertà (39).

Le fattispecie che prevedono forme di collaborazione del servizio sociale con il sistema penale sono numerose e non si risolvono unicamente con quelle tipizzate dalla legge sull'Ordinamento penitenziario. A tal riguardo si pensi all'istituto del "Lavoro di pubblica utilità" introdotto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, inizialmente pensato per commutare sanzioni penali nei reati di competenza del Giudice di Pace e successivamente allargato anche ad altri casi; si guardi pure all'ipotesi fatta propria dall'art. 73 comma 5 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 120 del 2010 che ha apportato delle modifiche al d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) e ha accordato, in determinati casi, la possibilità di sostituire alla pena, comminata per la guida in stato di ebbrezza, il lavoro di pubblica utilità reso possibile grazie a convenzioni siglate tra il Tribunale, l'U.E.P.E. ed enti disponibili ad accogliere l'imputato allo svolgimento del programma riparativo in favore della collettività.

Il programma della "conversione riparativa della pena" delineata dal legislatore si arricchisce di un nuovo elemento, che completa l'intero panorama

appena delineato, attraverso l'introduzione dell'art. 168 bis del codice penale recante "Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato".

Intanto si moltiplicano le esperienze divenute originali esempi di giustizia riparativa nei differenti ambiti territoriali della nostra penisola.

Tra i progetti che hanno dato vita a pubblicazioni va ricordato quello di Modena, avviato nel 2003 per la realizzazione di uno sportello di giustizia riparativa nella città emiliana. L'esperienza modenese è di iniziativa regionale con la regia del comune e il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore. Questa sperimentazione tende, attraverso un lavoro di rete, ad "accompagnare" autore e vittima di reato attraverso un percorso di valutazione sull'accaduto, quindi "sostenere" la collettività sul contributo che questa può fornire per un possibile recupero (40).

Nel mese di giugno 2002, presso il C.S.S.A. di Torino, prende il via un corso di formazione indirizzato a tutti gli assistenti sociali per affinare gli strumenti operativi nella relazione con gli affidati in prova così da migliorare la capacità dell'operatore di affrontare con successo la complessità delle varie situazioni sociali che possono presentarsi (41).

L'U.E.P.E. di Bari ha avviato un percorso che coinvolge il territorio, le istituzioni e la società civile per il reinserimento sociale dei condannati attraverso il loro coinvolgimento in attività di esecuzione penale esterna.

Numerosi sono i progetti promossi dalla struttura del capoluogo pugliese, ma uno che in modo particolare cattura la curiosità è quello denominato "A me le orecchie". L'idea, nata dalla collaborazione tra l'U.E.P.E. di Bari, l'Unione italiana ciechi e la Conferenza regionale volontariato giustizia, tende a realizzare una biblioteca parlata attraverso l'impiego di 15 soggetti, tra affidati in prova e detenuti, che

rivestono il ruolo di “donatori di voce”. I protagonisti del progetto hanno registrato su nastro la lettura dei testi così da renderli fruibili ai non vedenti, realizzando un’attività diretta a favorire concretamente persone in difficoltà (42).

Nell’ambito dell’U.E.P.E. di Verona e di Vicenza è stata condotta una ricerca empirica su una popolazione di soggetti ammessi alla misura alternativa diretta a fornire una rappresentazione dell’entità e delle modalità di applicazione delle esperienze di giustizia riparativa in corso presso l’Ufficio veneto (43).

6. Conclusione: questioni aperte e problemi irrisolti.

Il contributo intende semplicemente fornire qualche spunto di riflessione.

Il primo dato che emerge dalla ricerca è l’assenza di un esaustivo quadro normativo di riferimento che metta in relazione il servizio sociale col sistema giudiziario.

Il terreno è piuttosto frammentato, con carenze che hanno favorito l’iniziativa del privato sociale; del resto le esperienze richiamate dimostrano l’importanza del ruolo rivestito dal Terzo settore nei momenti di assenza dello Stato e del mercato.

Manca allo stato un percorso omogeneo teso alla formazione dell’assistente sociale inserito nell’U.E.P.E., cosicché il compito di colmare detta carenza, solo in parte mitigata dall’istruzione impartita in ambito universitario, è spesso demandato ai corsi di perfezionamento e all’esperienza individuale del professionista.

Lo stato dell’arte della formazione professionale fa da eco ai limitati esempi di giustizia riparativa offerti dal nostro ordinamento i quali, più che attenti alle esigenze della vittima, sembrerebbero essere orientati a soddisfare esigenze di natura comunitaria

e a risolvere problemi di sovraffollamento carcerario.

Va sottolineata l’importanza della funzione riparativa della pena rispetto a forme punitive classiche e del pari bisogna riflettere sull’urgenza di varare una riforma organica dell’intero impianto della “detenzione mite” che non tralasci di intervenire sul percorso formativo degli operatori dell’U.E.P.E. e formuli una migliore regolamentazione dei rapporti tra gli attori coinvolti nella misura alternativa.

Note.

(1). F. Villa, *Dimensioni del servizio sociale. Principi teorici generali e fondamenti storico-sociologici*, Vita e Pensiero, Milano, 2000, p. 119.

(2). *Ivi*, pp. 119-120, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

(3). E. Rossi e S. Zamagni in Id. (a cura di), *Il Terzo settore nell’Italia unita*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 14.

(4). Per maggiori approfondimenti si rinvia a L. Ferrajoli, “Per una teoria dei diritti fondamentali”, in *Diritto pubblico*, 1-2, 2010, pp. 141-174, doi: 10.1438/34030; L. R. Perfetti, “I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità”, in *Diritto pubblico*, 1, 2013, pp. 61-130, doi: 10.1438/75193.

(5). Così S. Fargion, *Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 21-24, dove l’Autrice, dopo aver richiamato teorie che vorrebbero una doppia matrice evolutiva del servizio sociale (una spontanea, attraverso l’evoluzione del volontariato e una d’importazione per opera delle organizzazioni internazionali) definisce il caso italiano come misto, ancorché più incline ad un modello determinato da stimoli esterni.

(6). E. Neve, *Il servizio sociale. Fondamenti ed etica di una professione. Nuova edizione*, Carocci, Roma, 2008, p. 17.

(7). A. L. Passera in A. Bartolomei - A. L. Passera, *L’Assistente Sociale. Manuale di servizio sociale professionale*, Edizioni Ciesse, Roma, 2010, p. 58.

(8). A. Mattioni, “La legge-quadro 328/2000: legge di attuazione di principi costituzionali”, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), *Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 6-7.

(9). Per approfondimenti sulla nascita e l’affermazione dell’assistente sociale si rinvia a F. Ferzetti, “Linee evolutive dell’assistente sociale e breve analisi del Terzo settore”, in *Rassegna di Servizio Sociale*, n. 3, 2013, pp. 76-92.

(10). www.eiss.it/fondazione.aspx (consultato il 14 maggio 2017).

(11). M. P. Giuffrida, “Gli assistenti sociali e l’Amministrazione penitenziaria”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 3, 2003, p. 171.

- (12). Sul punto M. P. Giuffrida, "I Centri di Servizio Sociale per Adulti. Realtà e prospettive di formazione", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-2, 1997, p. 179 ss.
- (13). M. P. Giuffrida, *op. cit.*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 3, 2003, p. 172.
- (14). A. Muschitiello, "Introduzione. La complessità nell'attuale contesto socio-politico e penale", in F. Ferrario, A. Muschitiello (a cura di), *Complessità e servizio sociale nel sistema giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 10.
- (15). M. Pavarini, Voce "Pena, istituti di" in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, Roma, 2001, p. 222.
- (16). A. L. Passera in A. Bartolomei - A. L. Passera, *op. cit.*, Edizioni CieRre, Roma, 2010, p. 87. L'Autrice riporta anche la definizione data all'esito dei lavori «l'assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, le conoscenze ed i metodi specifici della professione svolge la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse messe a disposizione della comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, aiutando l'utenza nell'uso personale e sociale di tali risorse, organizzando e promuovendo prestazioni e servizi per una maggiore rispondenza degli stessi alle particolari situazioni di bisogno e alle esigenze di autonomia e responsabilità delle persone, valorizzando a questo scopo tutte le risorse della comunità» *ivi*, p. 88.
- (17). Così R. Cavallo Perin, "La formazione universitaria degli assistenti sociali: il Corso di Laurea in Servizio sociale", in L. Lenti (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Vol. VI, Giuffrè, Milano, p. 757.
- (18). Più diffusamente U. Albano, *Il professionista dell'aiuto. Tra identità e organizzazione*, Carocci, Roma, 2004.
- (19). M. D'Amico, "I punti nodali durante l'approvazione della Costituzione", in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, UTET giuridica, Torino, 2006, p. 565.
- (20). *Ibidem*.
- (21). Così N. Laface, "Funzione rieducativa della pena e presupposti delle misure premiali su diritto.it", pubblicato in *Diritto penale* il 13/01/2011 reperibile su <http://www.diritto.it/docs/30905-funzione-rieducativa-della-pena-e-presupposti-delle-misure-premiali> (consultato il 26/02/2017).
- (22). G. Solari (a cura di) A. Votrico, *Il problema della giustizia e dello Stato nell'antichità classica*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 62.
- (23). Così R. Bisi, "Misure alternative alla detenzione e promozione dei diritti tra prossimità e sollecitudine", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. X, n. 3, 2016, p. 44, DOI 10.14664/rcvs/638, alla quale più diffusamente si rinvia per un completo approfondimento sul tema.
- (24). R. Sette, "La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. X, n. 3, 2016, p. 110 ss., DOI 10.14664/rcvs/639, alla quale più diffusamente si rinvia.
- (25). L. d'Alessandro, *Potere e pena nella problematica di Michel Foucault*, appendice a M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche*, La città del sole, Napoli, 1994, p. 156.
- (26). G. Mannozi, "Il binomio reo-vittima al centro del sistema penale", in G. Mannozi, G. A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 8. Si segnalano inoltre sul tema: G. Mannozi, G. A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna 2015; G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003. Per un'interessante riflessione critica, C. Cunneen, "La giustizia riparativa al vaglio della criminologia critica", in *Studi sulla questione criminale*, n. 1, 2009, pp. 41-58, doi: 10.7383/70711; O. de Leonardis, "Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità", in *Studi sulla questione criminale*, n. 1, 2009, pp. 15-40, doi: 10.7383/70710; L. Eusebi, "Quale oggetto dell'abolizionismo penale? Appunti nel solco di una visione alternativa della giustizia", in *Studi sulla questione criminale*, n. 2, 2011, pp. 81-99, doi: 10.7383/70755; P. Trecci, M. Cafiero (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa. Il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- (27). S. Paoletti, "Giustizia riparativa: uno strumento per la tutela sostanziale della vittima", in *Cassazione Penale*, fasc. 4, 2017, p. 1733B ss.
- (28). E. Pedilarco, "Diritti delle vittime", in M. Flores (diretto da), *Diritti Umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione. Dizionario I, A-G*, UTET, Torino, 2007, p. 372.
- (29). A. Muschitiello, "Il punto di vista delle vittime", in *op. cit.*, pp. 131-134.
- (30). Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito web della Rivista reperibile all'indirizzo: www.rassegnapenitenziaria.it/default.aspx (consultato il 14 maggio 2017) sul quale è possibile consultare fascicoli, studi e ricerche.
- (31). A. Balloni, R. Bisi, R. Sette, *Manuale di criminologia. I Le teorie*, Clueb, Bologna, 2013; Id., *Manuale di criminologia. II Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013; Id., *Principi di Criminologia – Le Teorie*, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2015; Id., *Principi di Criminologia Applicata – Criminalità, Controllo, Sicurezza*, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2015.
- (32). Così R. Bisi, "Introduzione", *Salute e Società*, n. 1, 2008, p. 13.
- (33). Per un'analisi delle misure alternative alla detenzione in carcere si rinvia a L. Filippi, G. Spangher, M. F. Cortesi, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 73 ss.
- (34). M. Canepa, S. Merli, *Manuale di Diritto penitenziario*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 99.
- (35). *Ibidem*.
- (36). *Ivi*, pp. 99-105.
- (37). L. Scomparin, "Il ruolo del servizio sociale", in G. Neppi Modona, D. Petrini, L. Scomparin, *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, 2009, p. 339.
- (38). *Ivi*, pp. 211-215.
- (39). *Ivi*, pp. 222-223.
- (40). "Un progetto sperimentale per uno sportello di giustizia riparativa a Modena", in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 2, 2004, pp. 247-252, doi: 10.1447/16219.
- (41). "Giustizia riparativa e mediazione: un corso di formazione per assistenti sociali del Ministero della giustizia a Torino", in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 2, 2004, pp. 337-344, doi: 10.1447/16227
- (42). D. Lobascio, M. A. Noia, E. V. Petralla, R. Urso, "Percorsi di giustizia riparativa a Bari", in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 1, 2009, pp. 35-44, doi: 10.1447/29806
- (43). S. Castiglioni, A. Salvan, "L'esperienza di giustizia riparativa. Una ricerca condotta presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Verona e Vicenza", in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 2, 2012, pp. 327-342, doi: 10.1447/38947

Bibliografia.

- AA.VV., “Giustizia riparativa e mediazione: un corso di formazione per assistenti sociali del Ministero della giustizia a Torino”, *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 2, 2004, doi: 10.1447/16227.
- AA.VV., “Un progetto sperimentale per uno sportello di giustizia riparativa a Modena”, *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 2, 2004, doi: 10.1447/16219.
- Albano U., *Il professionista dell'aiuto. Tra identità e organizzazione*, Carocci, Roma, 2004.
- Balboni E., Baroni B., Mattioni A., Pastori G. (a cura di), *Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2003.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di criminologia. I Le teorie*, Clueb, Bologna, 2013.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di criminologia. II Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di Criminologia – Le Teorie*, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2015.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di Criminologia Applicata – Criminalità, Controllo, Sicurezza*, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2015.
- Bartolomei A., Passera A.L., *L'Assistente Sociale. Manuale di servizio sociale professionale*, Edizioni CieRre, Roma, 2010.
- Bisi R., “Introduzione”, *Salute e Società*, n. 1, 2008.
- Bisi R., “Misure alternative alla detenzione e promozione dei diritti tra prossimità e sollecitudine”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. X, n. 3, 2016, DOI 10.14664/rcvs/638.
- Canepa M., Merli S., *Manuale di Diritto penitenziario*, Milano, Giuffrè, 2010.
- Castiglioni S., Salvan A., “L'esperienza di giustizia riparativa. Una ricerca condotta presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Verona e Vicenza”, *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 2, 2012, doi: 10.1447/38947.
- Cavallo Perin R., “La formazione universitaria degli assistenti sociali: il Corso di Laurea in Servizio sociale”, in Lenti L. (a cura di), *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Vol. VI, Giuffrè, Milano.
- Cunneen C., “La giustizia riparativa al vaglio della criminologia critica”, *Studi sulla questione criminale*, n. 1, 2009, doi: 10.7383/70711.
- d'Alessandro L., *Potere e pena nella problematica di Michel Foucault*, appendice a M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche*, La città del sole, Napoli, 1994.
- D'Amico M., “I punti nodali durante l'approvazione della Costituzione”, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET giuridica, Torino, 2006.
- de Leonardis O., “Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità”, *Studi sulla questione criminale*, n. 1, 2009, doi: 10.7383/70710.
- Eusebi L., “Quale oggetto dell'abolizionismo penale? Appunti nel solco di una visione alternativa della giustizia”, *Studi sulla questione criminale*, n. 2, 2011, doi: 10.7383/70755.
- Fargion S., *Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti*, Laterza, Roma-Bari, 2009.
- Ferrajoli L., “Per una teoria dei diritti fondamentali”, *Diritto pubblico*, n. 1-2, 2010, doi: 10.1438/34030.
- Ferrario F., Muschitiello A. (a cura di), *Complessità e servizio sociale nel sistema giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Ferzetti F., “Linee evolutive dell'assistente sociale e breve analisi del Terzo settore”, *Rassegna di Servizio Sociale*, n. 3, 2013.
- Filippi L., Spangher G., Cortesi M. F., *Manuale di Diritto Penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2016.
- Giuffrida M. P., “Gli assistenti sociali e l'Amministrazione penitenziaria”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 3, 2003.
- Giuffrida M. P., “I Centri di Servizio Sociale per Adulti. Realtà e prospettive di formazione”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-2, 1997.
- Laface N., “Funzione rieducativa della pena e presupposti delle misure premiali su diritto.it”, pubblicato in *Diritto penale* il 13/01/2011 su www.diritto.it/docs/30905-funzione-rieducativa-della-pena-e-presupposti-delle-misure-premiali (consultato il 26/02/2017).
- Lobascio D., Noia M. A., Petralla E. V., Urso R., “Percorsi di giustizia riparativa a Bari”, *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 1, 2009, doi: 10.1447/29806.
- Mannozi G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003.
- Mannozi G., Lodigiani G. A. (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna 2015.

- Mannozi G., Lodigiani G. A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017.
 - Neppi Modona G., Petrini D., Scomparin L., *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, 2009.
 - Neve E., *Il servizio sociale. Fondamenti ed etica di una professione. Nuova edizione*, Carocci, Roma, 2008.
 - Paoletti S., “Giustizia riparativa: uno strumento per la tutela sostanziale della vittima”, *Cassazione Penale*, fasc. 4, 2017.
 - Pavarini M., Voce “Pena, istituti di” in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, Roma, 2001.
 - Pedilarco E., “Diritti delle vittime”, in M. Flores (diretto da) *Diritti Umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*. Dizionario I, A-G, UTET, Torino, 2007.
 - Perfetti L. R., “I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l'autorità”, *Diritto pubblico*, n. 1, 2013, doi: 10.1438/75193.
 - Rossi E., Zamagni S. (a cura di), *Il Terzo settore nell'Italia unita*, il Mulino, Bologna, 2011.
 - Sette R., “La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. X, n. 3, 2016, DOI 10.14664/rcvs/639.
 - Solari G. (a cura di) A. Votrico, *Il problema della giustizia e dello Stato nell'antichità classica*, Giappichelli, Torino, 2013.
 - Trecci P., Cafiero M. (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa. Il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario*, Franco Angeli, Milano, 2007.
 - Villa F., *Dimensioni del servizio sociale. Principi teorici generali e fondamenti storico-sociologici*, Vita e Pensiero, Milano, 2000.
- Siti Internet consultati.**
- www.eiss.it/fondazione.aspx (consultato il 14/5/2017).
 - www.rassegnapenitenziaria.it/default.aspx (consultato il 14/5/2017).